



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 121,79	
di cui: €	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 78,79	per spese legali
	€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza emessa dai Giudici di Pace di Pisa che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2015, a fronte di 207631 sanzioni emesse sono stati presentati 180 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,087%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 14 ovvero il 7,78% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 12 ottobre 2016

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n 654/2016 del 12/09/2016

Soggetto creditore:

Denominazione: De Cristofano Alessandro nato a Pisa il 12/12/1955

Codice fiscale: DCRLSN55T02G702O p.iva

Residenza/sede legale: via Sant'Antonio n. 48 Pisa

Importo complessivo del debito: € 121,79

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 78,79	per spese legali
€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 654 DEL 2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

LIQUIDARE € 54,00 per COMPENSI ed € 43,00 per CONTRIBUTO
UNIFICATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI, IVA e CAP.

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 30.09.16

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



91/VR/15
5/09/16

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. ILARIA MACCHI
VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI, 37/A
56124 PISA
PI

COMUNE DI PISA	
Servizio	
PROT.	07
DATA	26 SET 2016

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1819/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **654/2016**

in data : **12/09/2016**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

DE CRISTOFANO ALESSANDRO

Difeso da:

ILARIA MACCHI

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 12/09/2016



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

La teste ha dichiarato di essere transitata in via Manzoni il 20.4.15 (lunedì) alle ore 7.50 ca. (per raggiungere il proprio studio in via S.Paolo) e di aver notato la presenza di cartelli mobili di divieto di sosta temporanea in detta via, precisando di non averli notati in via S.Antonio, aggiungendo la teste che sul lato sinistro di detta ultima via erano parcheggiate le autovetture.

La teste Modesti ha inoltre dichiarato di essere transitata il giorno successivo (21.4.15) in via S.Antonio nel pomeriggio e di non aver visto auto parcheggiate mentre vi erano lavori in corso.

La deposizione resa dalla teste Modesti è in linea con le dichiarazioni sottoscritte da altri due testimoni dei fatti per cui è causa, allegate al ricorso introduttivo (doc.6 e 7) e dalle quali emerge che la domenica del 19.04.15, i cartelli di divieto di sosta amovibili non erano presenti in quanto posizionati il successivo 20.4.15 alle ore 8.30 circa, quindi con sole 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del divieto.

Alla luce di tali circostanze di fatto, deve ritenersi arbitraria la contravvenzione elevata all'opponente e lecita la sua condotta, con conseguente annullamento del verbale impugnato.

La richiesta ulteriore di rifusione delle spese di rimozione, non può essere oggetto di petitum in questo procedimento, in quanto il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art.204 bis e art.205 Cds consente solo al giudice ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell'opposizione, all'annullamento dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modificazione dell'entità della sanzione (Cassazione, sez. I Civile, 16 aprile 2003, n. 6013).


Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 co. 4 c.p.c, nell'importo di € 54,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, accoglie il ricorso e annulla il verbale di accertamento n. 4365762/2015/P.

Condanna il Comune di Pisa alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in € 54,00 per compensi, ed € 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cap.

Così deciso in Pisa il 5.09.16



Dr. ALESSANDRO MAGGINI



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Dario Bongiorno